



**COMUNE  
DI  
MIRANDOLA**  
Provincia di Modena

## **ATTO MONOCRATICO DEL SINDACO**

**Nr. 35 DEL 27/01/2026**

<b>OGGETTO:</b>	<b>ORDINANZA DI DIVIETO UTILIZZO DI FUOCHI PIROTECNICI IN TUTTI I PUBBLICI ESERCIZI E LOCALI PUBBLICI DEL COMUNE DI MIRANDOLA</b>
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n°11/MRD/2026 rif. int. registro ordinanze

### ***IL SINDACO***

**PREMESSO CHE** ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica; i provvedimenti in questione, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

**CONSIDERATI** i recentissimi tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella località turistica svizzera di Crans-Montana;

**RITENUTO** necessario e urgente – vista la diffusa usanza di usare fuochi pirotecnici nei locali pubblici per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo – vietare l'utilizzo nei pubblici esercizi e locali pubblici di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal sopra accennato tragico evento di Crans-Montana;

**POSTO**, altresì, che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di fuochi pirotecnici o da altri articoli pirotecnici ad effetto illuminante in qualsiasi modo denominati;

**VISTI:**

- l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;
- gli artt. 659 e 703 del Codice Penale;
- gli artt. 1 e 57 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773;
- il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera n. 137 del Consiglio Comunale di Mirandola in data 15/11/2019;
- lo Statuto Comunale;

**ORDINA**

**Con effetto immediato, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, nonché a tutela del patrimonio pubblico o privato, è fatto divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici in tutti i pubblici esercizi e locali pubblici.**

**SANZIONI**

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs 267 del 18.08.2000, fatte salve le disposizioni previste dall'art. 8 della Legge 24.11.1981, n. 689, con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 75,00 ed un massimo di 500,00 euro ovvero con il pagamento in misura ridotta dell'importo di € **150,00** per ogni singola violazione accertata;

Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge 689/81, la Giunta comunale ha facoltà di stabilire un diverso importo di pagamento in misura ridotta;

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e di procedere al sequestro obbligatorio del prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, 689, per i provvedimenti di cui all'articolo 20, comma 3 sempre della Legge 689/81;

Il trasgressore che verrà sanzionato dovrà sospendere immediatamente le operazioni in corso e l'inottemperanza comporterà l'applicazione, a carico dello stesso, dell'art. 650 c.p.;

**AVVERTE**

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso amministrativo al Prefetto di Modena (MO) entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque

dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il pagamento della sanzione amministrativa della presente Ordinanza dovrà essere estinto mediante l'apposito bollettino di pagamento pagoPA, rilasciato dall'ufficio competente.

In caso di mancato pagamento della somma dovuta entro il termine previsto, si ricorrerà alla riscossione coattiva di cui all'art. 27 della Legge 24.11.1981 n. 689. L'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento è totalmente a carico del trasgressore.

L'interessato può richiedere copia del presente atto, prendere visione o estrarne copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio, presso il Comando Polizia Locale di Mirandola (MO).

### ***INCARICA***

Di vigilare, fare osservare e rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, il Comando di Polizia Locale, e le altre forze di Polizia all'uopo incaricate.

Il Comando di Polizia Locale e il Servizio Commercio del Comune di Mirandola di rendere noto il contenuto della presente ordinanza ai pubblici esercizi, strutture ricettive, ecc. insediati sul territorio.

### ***DISPONE CHE***

Copia della presente sia inoltrata a:

- Prefetto di Modena;
- Questura di Modena;
- Commissariato di PS di Mirandola;
- Stazione Carabinieri Mirandola;
- Stazione Carabinieri San Martino Spino;
- Guardia di Finanza Compagnia di Mirandola;
- Comando dei Vigili del Fuoco di Modena;

L'affissione all'Albo Pretorio per giorni 15 a partire dalla data della presente ordinanza e si dia altresì avviso ai pubblici esercizi, strutture ricettive, ecc. insediati su territorio, a mezzo stampa e con ogni altro mezzo idoneo alla diffusione della presente ordinanza.

Il Sindaco  
Letizia Budri